### RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

\*\*\*

proposto da Medacta Italia S.r.l., P.IVA. 12259760150, e C.F. 00514240142, con sede legale in Milano, via Giorgio Stephenson, n. 94, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante Nicola Maria Furfaro, rappresentata e difesa rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriele Bricchi (C.F. BRCGRL63H25G702V, PEC: gabriele.bricchi@cert.studiopirola.com), dall'Avv. Ermanno Vaglio (C.F. VGLRNN68P22F839V, PEC: ermanno.vaglio@milano.pecavvocati.it), dall'Avv. (C.F. Gianluca Grossi GRSGLC72H27F257N, PEC: gianluca.grossi@milano.pecavvocati.it) e dall'Avv. Vanessa Parisi (C.F. PRSVSS92L67F284E, PEC: vanessa.parisi92@pec.it) del Foro di Milano elettivamente domiciliato, ex art. 16-sexies D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, presso il seguente indirizzo PEC: ermanno.vaglio@milano.pecavvocati.it, iscritto nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (REGINDE), come da procura in calce al presente atto,

(Si chiede che ai fini del presente atto le comunicazioni siano rivolte all'Avv. Ermanno Vaglio, fax: + 39 02 66995501)

#### contro

Ministero della Salute, (80242250589) in persona del Ministro *pro tempore*, con l'Avvocatura dello Stato, Pec: <a href="mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it">ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it</a>, e <a href="mailto:atti.giudiziari@postacert.sanita.it">atti.giudiziari@postacert.sanita.it</a>

Ministero dell'Economia e delle Finanze, (80415740580) in persona del Ministro *pro tempore*, con l'Avvocatura dello Stato, Pec: <a href="mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it">ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it</a>

e attigiudiziari.mef@pec.mef.gov.it

**Presidenza del Consiglio dei Ministri**, (80188230587) in persona del Presidente *pro tempore*, con l'Avvocatura dello Stato, Pec: <a href="mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it">ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it</a> e attigiudiziaripcm@pec.governo.it

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, (80188230587) in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avvocatura dello Stato, Pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it e statoregioni@mailbox.governo.it

Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

Pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, roma@mailcert.avvocaturastato.it e

anwaltschaft.avvocatura@pec.prov.bz.it

e nei confronti di

Azienda Sanitaria dell'Alto Adige, Provincia Autonoma di Bolzano (C.F: 00773750211), in persona del legale rappresentante p.t., Pec: vd.da@pec.sabes.it e admin@pec.sabes.it;

**Ortholab S.r.l.,** con sede in Milano, viale Daniele Ranzoni 14, P.IVA 03936610967; Pec: ortholab@pec.ortholabsrl.it

#### per l'annullamento, previa sospensione

- del decreto n. 24408 del 12.12.2022 del Direttore di Dipartimento alla Salute, Banda larga e Cooperative, con cui la Provincia Autonoma di Bolzano ha approvato gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi dell'art. 9 ter, comma 9 bis del D.L. n. 78/2015 e ha disposto che la ricorrente dovrà versare l'importo di Euro 1.236.600,85 entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione sul sito

Avv. Ermanno Vaglio

Avv. Gianluca Grossi

Avv. Vanessa Parisi

Tel. +39 - 02669951 Fax +39 - 026691800

Via Vittor Pisani, 20 – 20124, Milano

gabriele.bricchi@cert.studiopirola.com

ermanno.vaglio@milano.pecavvocati.it

gianluca.grossi@milano.pecavvocati.it

vanessa.parisi92@pec.it

ufficiale della Provincia Autonoma di Bolzano ai sensi dell'art. 4 (decreto ministero della salute) del 6 ottobre 2022 mediante bonifico bancario, e del relativo Allegato (ns. doc. 1);

- della nota della Provincia Autonoma di Bolzano, avente ad oggetto "Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 e dell'articolo 14 della Legge Provinciale 17/1993 avente ad oggetto l'adozione del decreto del Presidente della Provincia con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del d.l. 78/2015" (ns. doc. 2);
- del Decreto del 6 ottobre 2022 del Ministero della Salute pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2022, Serie Generale, n. 251 di "Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018" (ns. doc. 3);
- di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, successivi, consequenziali o comunque connessi, ivi compresi, nello specifico,
- della nota del Ministero della Salute del 5 agosto 2022 ad oggetto "Nota esplicativa ripiano dispositivi medici anni 2015 -2018 in attuazione dell'articolo 9 ter del decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, come modificato al comma 8 dell'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145" (**ns. doc. 4**);
- del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022,

Avv. Ermanno Vaglio

Avv. Gianluca Grossi

Avv. Vanessa Parisi

Tel. +39 - 02669951

Fax +39 - 026691800

Via Vittor Pisani, 20 – 20124, Milano

gabriele.bricchi@cert.studiopirola.com

ermanno.vaglio@milano.pecavvocati.it

gianluca.grossi@milano.pecavvocati.it

vanessa.parisi92@pec.it

Serie Generale n. 216, che certifica il superamento del tetto di spesa dei dispositivi

medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 (ns. doc.

**5**);

- dell'Accordo Rep. Atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo,

le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del

Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9-ter, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78,

convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di "Individuazione

dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi

medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018" (ns. doc. 6);

- della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante

"Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 9-

ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78, come modificato

dall'articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n. 145" (ns. doc. 7);

- dell'intesa raggiunta dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le

Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022 (ns.

doc. 8);

nonché per la condanna

delle resistenti al risarcimento del danno ingiusto subito dalla ricorrente.

**Fatto** 

La Ricorrente è una società che si occupa da molti anni della fornitura di dispositivi

medici e servizi connessi, attraverso la partecipazione a gare pubbliche in favore di

Avv. Ermanno Vaglio

Avv. Gianluca Grossi

Avv. Vanessa Parisi

Tel. +39 - 02669951

Fax +39 - 026691800

Via Vittor Pisani, 20 – 20124, Milano

 $\underline{gabriele.bricchi@cert.studiopirola.com}$ 

ermanno.vaglio@milano.pecavvocati.it

gianluca.grossi@milano.pecavvocati.it

vanessa.parisi92@pec.it

aziende ospedaliere della Provincia Autonoma resistente e di molte altre Regioni d'Italia.

In un contesto di forte crisi economica, il settore dei dispositivi medici è stato oggetto di interventi normativi volti al contenimento della spesa pubblica attraverso la fissazione di un tetto massimo consentito per la stessa e di un meccanismo di ripiano dell'eventuale sforamento di tale tetto con oneri posti a carico degli operatori (c.d. *payback*), di fatto avvenuto secondo un articolato avvicendarsi di norme nel tempo di seguito meglio riepilogato.

#### Sulla fissazione dei tetti di spesa

L'art. 17, comma 1, lett. c.1 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 ha previsto che "ai fini di controllo e razionalizzazione della spesa sostenuta direttamente dal Servizio sanitario nazionale per l'acquisto di dispositivi medici, ... a decorrere dal 1° gennaio 2013 la spesa sostenuta dal Servizio sanitario nazionale per l'acquisto di detti dispositivi, tenuto conto dei dati riportati nei modelli di conto economico (CE), compresa la spesa relativa all'assistenza protesica, è fissata entro un tetto a livello nazionale e a livello di ogni singola regione riferito rispettivamente al fabbisogno

Avv. Gabriele Bricchi Avv. Ermanno Vaglio Avv. Gianluca Grossi

Avv. Vanessa Parisi Tel. +39 - 02669951

Fax +39 - 026691800

Via Vittor Pisani, 20 - 20124, Milano

gabriele.bricchi@cert.studiopirola.com ermanno.vaglio@milano.pecavvocati.it

gianluca.grossi@milano.pecavvocati.it

vanessa.parisi92@pec.it

sanitario nazionale standard e al fabbisogno sanitario regionale standard di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68".

Tale disposizione ha quindi previsto due differenti tetti di spesa per l'acquisto dei dispositivi medici: l'uno stabilito a livello nazionale e l'altro per ogni singola Regione.

Il tetto di spesa nazionale, dopo una serie di progressive riduzioni, è stato fissato al 4,4% del Fondo Sanitario Nazionale, a decorrere dall'1 gennaio 2014 (art. 1, comma 131, lett. b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228).

I tetti regionali, ai sensi dell'art. 9-ter, comma 1, lett. b), d.l. 19 giugno 2015, n. 78, avrebbero invece dovuto essere individuati entro il 15 settembre 2015 attraverso un accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni, la quale però non ha provveduto sino a novembre 2019 (!)

#### Il procedimento di ripiano come originariamente previsto – Anno 2015

Il procedimento prevedeva le fasi così riassumibili:

- entro il 30 settembre di ogni anno, il Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, certifica l'eventuale superamento dei due differenti tetti di spesa per l'acquisto di dispositivi medici e cioè sia di quello nazionale, che di quelli regionali; l'articolo 9-ter (inserito in sede di conversione del del d.l. n. 78/2015, prevedeva al comma 8 che "il superamento del tetto di spesa a livello nazionale e regionale di cui al comma 1, lettera b), per l'acquisto di dispositivi medici, rilevato sulla base del fatturato di ciascuna azienda al lordo dell'IVA" deve

Avv. Ermanno Vaglio

Avv. Gianluca Grossi

Avv. Vanessa Parisi

Tel. +39 - 02669951 Fax +39 - 026691800

Via Vittor Pisani, 20 – 20124, Milano

gabriele.bricchi@cert.studiopirola.com

ermanno.vaglio@milano.pecavvocati.it

gianluca.grossi@milano.pecavvocati.it

vanessa.parisi92@pec.it

essere "dichiarato con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, entro il 30 settembre di ogni anno");

- tale certificazione deve essere effettuata sulla base del "fatturato di ciascuna azienda al lordo dell'IVA" (art. 1, comma 557, L. 30 dicembre 2018, n. 145);
- una volta certificato lo sforamento, le somme che le aziende sono tenute a restituire a titolo di *payback* sono quelle corrispondenti al superamento dei tetti di spesa regionale e non già di quello del tetto nazionale (cfr. art. 9-ter, comma 9, d.l. cit., per cui è "l'eventuale superamento del tetto di spesa regionale di cui al comma 8, come certificato dal decreto ministeriale ivi previsto" ad essere posto a "carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per una quota complessiva pari al 40 per cento nell'anno 2015, al 45 per cento nell'anno 2016 e al 50 per cento a decorrere dall'anno 2017 ... in misura pari all'incidenza percentuale del fatturato di ciascuna di esse rispetto al totale della spesa regionale";
- alla Conferenza Stato-Regioni è affidato il compito di definire, su proposta del Ministro della Salute, gli ulteriori dettagli procedurali per l'attuazione del ripiano.

#### La situazione al 2019

Le disposizioni appena menzionate sono rimaste per anni prive di qualunque applicazione.

Solo a fine luglio 2019, il Ministero della Salute ha diramato una circolare con la quale sono state impartite "Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 9-ter, commi 8 del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78" (circolare n. 22413 del 29 luglio 2019).

Nello specifico, il Ministero chiedeva agli assessorati regionali di trasmettere un prospetto riepilogativo del "fatturato annuo per singolo fornitore di dispositivi

Avv. Ermanno Vaglio

Avv. Gianluca Grossi

Avv. Vanessa Parisi

Tel. +39 - 02669951

Fax +39 - 026691800

Via Vittor Pisani, 20 – 20124, Milano

gabriele.bricchi@cert.studiopirola.com

ermanno.vaglio@milano.pecavvocati.it

gianluca.grossi@milano.pecavvocati.it

vanessa.parisi92@pec.it

medici", sul presupposto che "si rende[va] necessario ripartire l'onere a carico dei singoli fornitori rispetto al valore di spesa registrato nei predetti modelli CE, per i singoli anni 2015,2016, 20176 2018".

Nel novembre dello stesso anno (cioè, come detto, a distanza di quattro anni rispetto a quanto inizialmente previsto), è stato firmato in sede di Conferenza Stato - Regioni un accordo per la definizione dei **tetti di spesa regionali**, ai sensi dell'art. 9-ter, comma 1, lett. b), d.l. n. 78/2015 ha fissato tardivamente e in via retroattiva i tetti di spesa regionali relativi agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018.

Tali limiti di spesa sono stati individuati, in maniera identica per tutte le regioni, "nella misura del 4.4 per cento" del fabbisogno sanitario regionale standard di cui all'art. 27 del d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68 e del finanziamento per quote vincolate e obiettivi di piano, al netto delle somme erogate per il finanziamento di attività non rendicontate dagli enti del servizio sanitario regionale di cui all'art. 19, comma 2, lett. c), D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118.

Nei medesimi accordi, inoltre, è stato specificato che l'eventuale superamento dei tetti di spesa così determinati avrebbe dovuto essere certificato:

- per gli anni dal 2015 al 2018, con decreto del Ministro della Salute, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, "con riferimento ai dati di costo rilevati a consuntivo per ciascuno dei predetti anni e risultanti dal modello CE consolidato regionale nella voce BA0210 Dispositivi medici del modello di rilevazione del conto economico"; e
- per l'anno 2019, con decreto del Ministero della Salute, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare "*entro il 30 settembre*

2020", sulla base "dei dati risultanti dalla fatturazione elettronica di ciascuna azienda, al lordo dell'IVA, rilevati entro il 31 luglio 2020".

#### La situazione al 2022 – aggiornamento vigente della disciplina attuativa

Dopo due anni trascorsi senza ulteriori iniziative applicative della disciplina, il ripiano dello sfondamento del tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici per gli anni dal 2015 al 2018 ha subito una forte accelerazione per effetto dell'entrata in vigore del D.L. 115/2022 (poi convertito in L. 21 settembre 2022, n. 142), che ha aggiunto il seguente comma 9-bis all'art. 9-ter del d.l. n. 78/2015: "In deroga alle disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 9 e limitatamente al ripiano dell'eventuale superamento del tetto di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 dichiarato con il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 8 (NELLA SPECIE IL D.M. 6.7.2022 PUBBLICATO IL 15.9.2022), le regioni e le province autonome definiscono con proprio provvedimento, da adottare entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del predetto decreto ministeriale (PROVVEDIMENTI EFFETTIVAMENTE ADOTTATI ENTRO IL 15 DICEMBRE 2022, COME QUELLO IMPUGNATO), l'elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano per ciascun anno, previa verifica della documentazione contabile anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale" (art. 18 del d.l. n. 115/2022).

La disposizione, inoltre, stabilisce che:

- "con decreto del Ministero della salute da adottarsi d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di cui al primo periodo, sono adottate le linee guida propedeutiche alla

emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali (NELLA SPECIE IL D.M. 6.10.2022 PUBBLICATO IL 26 OTTOBRE 2022)";

- "le regioni e le province autonome effettuano le conseguenti iscrizioni sul bilancio del settore sanitario 2022 e, in sede di verifica da parte del Tavolo di verifica degli adempimenti regionali di cui all'articolo 12 dell'Intesa tra il governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, del 23 marzo 2005, ne producono la documentazione a supporto";
- "le aziende fornitrici assolvono ai propri adempimenti in ordine ai versamenti in favore delle singole regioni e province autonome entro trenta giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti regionali e provinciali";
- "nel caso in cui le aziende fornitrici di dispositivi medici non adempiano all'obbligo del ripiano di cui al presente comma, i debiti per acquisti di dispositivi medici delle singole regioni e province autonome, anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale, nei confronti delle predette aziende fornitrici inadempienti sono compensati fino a concorrenza dell'intero ammontare. A tal fine

Avv. Gabriele Bricchi Avv. Ermanno Vaglio Avv. Gianluca Grossi Avv. Vanessa Parisi Tel. +39 - 02669951 Fax +39 - 026691800

Via Vittor Pisani, 20 – 20124, Milano gabriele.bricchi@cert.studiopirola.com ermanno.vaglio@milano.pecavvocati.it gianluca.grossi@milano.pecavvocati.it vanessa.parisi92@pec.it

le regioni e le province autonome trasmettono annualmente al Ministero della salute apposita relazione attestante i recuperi effettuati, ove necessari".

Ricapitolando la cronologia delle fasi previste dal predetto comma 9-bis dell'art. 9-ter del D.L. 78/2015:

- ➤ il D.M. 6.7.2022 ha certificato il superamento del tetto di spesa nazionale e regionale per le annualità 2015, 2016, 2017 e 2018;
- > con D.M. 6.10.2022 viene dato avvio al procedimento per la richiesta di contribuzione a titolo di payback, essendo state approvate le linee guida "propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali",
- ➤ con successivi provvedimenti adottati entro il 14 dicembre 2022, le Regioni e le Province autonome hanno quindi determinato <u>concretamente</u> gli importi dovuti da ogni singola società, chiedendo il relativo pagamento;

#### L'atto impositivo della Provincia Autonoma di Bolzano

La Provincia Autonoma di Bolzano ha ritenuto di dare comunicazione di avvio del procedimento per la richiesta di payback, concedendo alle aziende termine per eventuali osservazioni, al fine di instaurare un contraddittorio che si è tuttavia rivelato nella sostanza del tutto privo di significato.

La Provincia Autonoma provvedeva quindi con decreto n. 24408 del 12.12.2022 ad approvare gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi dell'art. 9-ter, comma 9-bis del D.L. n. 78/2015 e ha disposto che ogni azienda fornitrice dovesse versare l'importo dovuto entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del

vanessa.parisi92@pec.it

provvedimento sul sito ufficiale della Provincia Autonoma di Bolzano.

L'ammontare indicato con riferimento alla ricorrente per gli anni 2015-2018 è pari ad Euro 1.236.600,85.

Ritenendo gli atti impugnati illegittimi e gravemente lesivi dei propri diritti ed interessi, la ricorrente, si vede costretta a chiederne l'annullamento per i seguenti motivi in

#### Diritto

I. VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST. - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L. 241/1990, DEL D.M. 6.10.2022, DEL D. LGS. 68/2011 E DELL'ART. 9TER DEL D.L. 78/2015 - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO E DEL CONTRADDITTORIO - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA

Il provvedimento della Provincia Autonoma impugnato è illegittimo per evidente violazione dei più basilari principi che governano il procedimento amministrativo canonizzati dalla L. n. 241/1990 ed in particolare lesione del contraddittorio e delle garanzie partecipative della ricorrente.

Ai sensi dell'art. 8 della legge 241 del 1990, l'avvio del procedimento amministrativo è comunicato ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti al fine di avviare un contraddittorio tra la pubblica amministrazione ed il privato, nell'ambito del quale possano essere acquisti documenti, formulate osservazioni, il tutto preordinato all'adozione del

Avv. Ermanno Vaglio

Avv. Gianluca Grossi

Avv. Vanessa Parisi

Tel. +39 - 02669951 Fax +39 - 026691800

Via Vittor Pisani, 20 – 20124, Milano

gabriele.bricchi@cert.studiopirola.com

ermanno.vaglio@milano.pecavvocati.it

gianluca.grossi@milano.pecavvocati.it

vanessa.parisi92@pec.it

provvedimento autoritativo conclusivo del procedimento che tenga espressamente

conto di tutto gli elementi emersi e sottoposti alla valutazione dell'amministrazione.

Nella specie, la Provincia Autonoma di Bolzano ha inviato la comunicazione di

avvio del procedimento senza fornire ulteriori elementi, utili per costituire adeguato

contraddittorio.

Ciò si traduce nell'indebita assegnazione di una sorta di fede privilegiata, in palese

contrasto con il principio di trasparenza dell'azione amministrativa, nonché con il

principio secondo cui spetta all'amministrazione provare la fondatezza e la veridicità

dei fatti sulla cui base ha adottato un determinato provvedimento.

Tale violazione è tanto più grave se si considera che l'errore compiuto nei calcoli

riguardanti un'azienda si ripercuote sulla correttezza dei calcoli che riguardano

anche tutte le altre, e di conseguenza va ad inficiare i numeri totali sulla cui base

sono quantificati i ripiani posti a carico di ognuna di esse.

È quindi necessario che i conteggi siano verificabili da tutte le aziende, poiché

l'errore presente nei dati di spesa anche di un solo prodotto di una sola azienda si

ripercuote su tutte quelle chiamate a sostenere gli oneri di ripiano di cui si discute.

In definitiva è evidente l'illegittimità della determinazione della Provincia

Autonoma per carenza istruttoria, difetto di motivazione e contrasto con il principio

di trasparenza dell'azione amministrativa, vizi che non consentono alla ricorrente di

verificare né l'attendibilità della quantificazione della spesa per dispositivi medici,

né l'entità dello sforamento del relativo tetto e, conseguentemente, della percentuale

Avv. Gabriele Bricchi Avv. Ermanno Vaglio Avv. Gianluca Grossi Avv. Vanessa Parisi Tel. +39 - 02669951 Fax +39 - 026691800

Via Vittor Pisani, 20 – 20124, Milano gabriele.bricchi@cert.studiopirola.com ermanno.vaglio@milano.pecavvocati.it gianluca.grossi@milano.pecavvocati.it

vanessa.parisi92@pec.it

da applicare sul fatturato dalla medesima maturato, determinando, parallelamente, la macroscopica lesione del suo diritto di difesa.

\*

II. VIOLAZIONE E/O ERRONEA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 3
DELLA L. 7.8.1990, N. 241 - ECCESSO DI POTERE VIOLAZIONE DEI
PRINCIPI GENERALI DI BUONA AMMINISTRAZIONE, EFFICACIA ED
ECONOMICITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA E
DELL'AFFIDAMENTO - CONTRADDITTORIETÀ - DISPARITÀ DI
TRATTAMENTO - TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI
DIRITTO - INGIUSTIZIA ED ILLOGICITÀ MANIFESTA

Gli atti del procedimento relativi alla richiesta di payback, ivi incluso il decreto di certificazione dei tetti di spesa quale atto presupposto, si pongono in palese violazione di norme di rango primario nonché assolutamente lacunosi, carenti e generici.

Già dalle Linee Guida "propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali" di cui all'impugnato D.M. 6.7.2022 emerge in tutta evidenza la genericità e carenza di elementi puntuali e circostanziati volti a determinare il contributo a carico delle aziende.

L'art. 3 del citato Decreto prevede che "In caso di superamento del tetto di spesa regionale o di una provincia autonoma, ai fini della determinazione del fatturato di ciascuna azienda fornitrice, gli enti del Servizio Sanitario regionale o provinciale procedono alla ricognizione delle fatture correlate ai costi iscritti alla voce "BA0210 – Dispositivi medici" del modello CE consuntivo dell'anno di riferimento del

superamento del tetto di spesa regionale o provinciale per gli importi contabilizzati alla voce "BA0210".

I medesimi enti di cui al comma 1, conseguentemente, calcolano il fatturato annuo di ciascuna azienda fornitrice di dispositivi medici al lordo dell'IVA, come somma degli importi delle fatture riferite ai dispositivi medici contabilizzati nel modello CE alla voce "BA0210 – Dispositivi medici" del modello CE consuntivo dell'anno di riferimento.

Il successivo art. 4 prevede che "a seguito di quanto previsto nell'articolo 3, le regioni e le province autonome interessate verificano la coerenza del fatturato complessivo indicato nelle deliberazioni aziendali di cui all'art. 3, comma 3, con quanto contabilizzato nella voce "BA0210 — Dispositivi medici" del modello CE consolidato regionale (999) dell'anno di riferimento". Al termine della verifica le Regioni e le Province autonome, con apposito Decreto Direttoriale, "individuano l'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici ed i relativi importi di ripiano da queste dovuti, calcolati sulla base dell'incidenza percentuale di cui all'articolo 2, comma 2, fino a concorrenza della quota complessiva di ripiano individuata con il decreto 6 luglio 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. Con il medesimo decreto regionale o provinciale di cui al comma 2, sono individuate le modalità procedurali per il versamento delle somme da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici, da effettuarsi entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione dello stesso decreto di cui al comma 2 sul proprio sito istituzionale regionale o provinciale".

Da tali indicazioni ministeriali emerge che non è indicato in alcun modo se e con quali modalità le Regioni avrebbero dovuto verificare i dati (contratti, fatture ecc.) Avv. Gabriele Bricchi Avv. Ermanno Vaglio Avv. Gianluca Grossi Avv. Vanessa Parisi Tel. +39 - 02669951 Fax +39 - 026691800

Via Vittor Pisani, 20 – 20124, Milano gabriele.bricchi@cert.studiopirola.com ermanno.vaglio@milano.pecavvocati.it gianluca.grossi@milano.pecavvocati.it vanessa.parisi92@pec.it

utilizzati dagli Enti del Servizio Sanitario per calcolare il fatturato delle aziende, né soprattutto quale siano le voci di spesa da considerare.

Il decreto non prevede in particolare né quale tipo di dispositivi medici si debba riferire il fatturato, né la necessaria prescrizione circa il dovuto stralcio, dal fatturato complessivo, dei proventi derivanti dai servizi collegati, come ad esempio l'assistenza tecnica fornita dalle aziende agli enti ospedalieri (installazione, avvio, formazione per l'uso e manutenzione) e il mero noleggio di macchinari.

Sul punto, si precisa che soltanto la legge di bilancio del 2019 (art. 1, comma 557, L. 30.12.2019, n. 145) ha introdotto l'obbligo di indicare in modo separato nella fatturazione elettronica il costo del bene e il costo del servizio.

Il tutto senza considerare che per determinati dispositivi medici è comunque anche molto complesso identificare separatamente il costo del bene e quello del servizio.

Per esempio, per quanto riguarda l'acquisto di apparecchiature (es. elettromedicali) ad alto contenuto tecnologico, risulta controintuitivo assoggettarle ad uno stesso regime fiscale-normativo di quei dispositivi medici "consumabili" che rientrano nei capitoli di spesa corrente. Infatti, tali apparecchiature, sono acquisite in conto capitale dalle aziende ospedaliere, con relativi ammortamenti pluriennali previsti da piani di investimento autorizzati a livello regionale. Per tali apparecchiature, il cui utilizzo perdura nel tempo (almeno 10 anni di utilizzo prima che l'apparecchiatura venga definita obsoleta), riveste un fattore importante la componente di servizio e manutenzione, che è già inserita nel prezzo di vendita e sulle quali, quindi, pesa il meccanismo del payback.

Imporre la contribuzione a tutte le aziende senza distinguere in relazione al loro fatturato la voce di costo relativa ai dispositivi medici rispetto a quella dei servizi

Avv. Ermanno Vaglio

Avv. Gianluca Grossi

Avv. Vanessa Parisi

Tel. +39 - 02669951

Fax +39 - 026691800

Via Vittor Pisani, 20 - 20124, Milano

gabriele.bricchi@cert.studiopirola.com

ermanno.vaglio@milano.pecavvocati.it

gianluca.grossi@milano.pecavvocati.it

vanessa.parisi92@pec.it

connessi costituisce una evidente disparità di trattamento tra le aziende operanti nel

settore. Verrebbero infatti penalizzate le aziende che si trovano a contribuire al

ripiano anche per una voce di spesa che non dovrebbe essere calcolata ai fini della

individuazione della quota di loro competenza.

D'altra parte, la stessa Nota esplicativa del Ministero del 5.8.2022 (doc. 4) precisando

che di dispositivi medici ad utilità pluriennale non rientrano nel campo di

applicazione del payback ammette che "le Regioni hanno fornito dei dati non

immediatamente fruibili" e che "alcune Regioni sono state in grado di fornire il

dettaglio delle voci richieste mentre altre solo parzialmente".

Da tutto ciò emerge la palese illegittimità del Decreto impugnato nonché, in via

derivata quella del Decreto della Provincia Autonoma impugnato.

Nelle premesse di tale provvedimento, la Provincia Autonoma giustifica infatti il suo

operato con il mero rinvio al D.M. del 6.10.2022 (e agli atti e disposizioni normative

presupposte) senza ancora una volta alcuna specifica indicazione metodologica su

come si sia pervenuti a quantificare la spesa complessiva locale per l'acquisto di

dispositivi medici.

D'altra parte, a prescindere dalle generali censure relative alla contestata genericità

dei Decreto ministeriale, e sul conseguente possibile arbitrio nell'individuare gli

elementi per calcolare il contributo dovuto dalle aziende che rende comunque di per

Avv. Ermanno Vaglio

Avv. Gianluca Grossi

Avv. Vanessa Parisi

Tel. +39 - 02669951

Fax +39 - 026691800

Via Vittor Pisani, 20 – 20124, Milano

gabriele.bricchi@cert.studiopirola.com

ermanno.vaglio@milano.pecavvocati.it

gianluca.grossi@milano.pecavvocati.it

vanessa.parisi92@pec.it

sé illegittimi gli atti impugnati, in concreto si nutrono forti dubbi sulla correttezza degli importi richiesti.

In definitiva, in assenza della documentazione necessaria per verificare i conteggi effettuati dalla Provincia Autonoma, non è possibile verificare:

- in che modo sia stato calcolato il fatturato annuo della ricorrente;
- quale tipologia di dispositivi medici sia stata inclusa nel calcolo della spesa;
- se dal calcolo della spesa sia stato correttamente scorporato il costo dei servizi connessi alla fornitura dei dispositivi medici;
- se siano stati considerate solo le fatture riferite ai dispositivi medici voce
   «BA0210 Dispositivi medici» scorporando l'attività di assistenza e manutenzione.

La Provincia Autonoma, infatti non ha messo a disposizione della ricorrente la documentazione contabile proveniente dagli Enti del Servizio sanitario, con particolare riguardo alle fatture ricevute da tutti i fornitori per l'acquisto di dispositivi medici relativamente agli anni 2015-2018, circostanza che rende di fatto impossibile ogni valutazione e verifica sulla correttezza degli importi richiesti a titolo di payback. Ne discende, quindi, un generale problema di mancanza di verificabilità, da parte delle aziende, di tutti i dati di spesa utilizzati dalle Regioni e Province ai fini della quantificazione delle richieste di ripiano.

Ad oggi le società come la ricorrente sono chiamate ad effettuare il rimborso ma non hanno nessun dato certo per verificare le somme che le sono state richieste.

\*

III. <u>VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, CORRETTEZZA ED</u> EFFICIENZA DI CUI ALL'ART. 30 DEL CODICE DEGLI APPALTI Avv. Gabriele Bricchi Avv. Ermanno Vaglio Avv. Gianluca Grossi Avv. Vanessa Parisi Tel. +39 - 02669951 Fax +39 - 026691800

Via Vittor Pisani, 20 – 20124, Milano

gabriele.bricchi@cert.studiopirola.com ermanno.vaglio@milano.pecavvocati.it

gianluca.grossi@milano.pecavvocati.it

vanessa.parisi92@pec.it

PUBBLICI DI CUI AL D.LGS. N. 50/2016 – VIOLAZIONE DELL'ART. 97

DEL D.LGS. N. 50/2016 - CONTRADDITTORIETÀ 
IRRAGIONEVOLEZZA - TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI

FATTO E DI DIRITTO - INGIUSTIZIA ED ILLOGICITÀ MANIFESTA

Le richieste sul payback costituiscono di fatto una richiesta di modifica unilaterale di contratti di fornitura pubblica che hanno prodotto ricavi per le aziende negli anni dal 2015 al 2018, in spregio a qualsiasi criterio di correttezza e buona fede, nonché ai più basilari principi che regolano i rapporti tra parti contraenti (ivi incluso il caso in cui una parte sia la pubblica amministrazione; cfr. Corte Giustizia, 8.9.2019, causa C-526/17, secondo cui "modifica sostanziale di un contratto" con la pubblica amministrazione "deve dar luogo a una nuova procedura di aggiudicazione relativa al contratto così modificato").

Le richieste di rimborso giungono oggi con riferimento ad un superamento del tetto di spesa che le stesse aziende sanitarie hanno concorso a superare (con i loro acquisti).

Le aziende si trovano oggi a dover restituire parte dei corrispettivi di forniture pubbliche loro aggiudicate che sono state oggetto di offerte che hanno individuato un difficile equilibrio tra il maggior ribasso rispetto al prezzo posto a base di gara (per vincere la concorrenza) e un margine di utile che comunque garantisse la remuneratività della fornitura.

Come noto, l'art. 49 del Codice dei Contratti pubblici richiede che le offerte economiche in sede di procedura di gara pubblica debbano essere affidabili e

Avv. Gabriele Bricchi Avv. Ermanno Vaglio Avv. Gianluca Grossi Avv. Vanessa Parisi Tel. +39 - 02669951 Fax +39 - 026691800

Via Vittor Pisani, 20 - 20124, Milano gabriele.bricchi@cert.studiopirola.com ermanno.vaglio@milano.pecavvocati.it gianluca.grossi@milano.pecavvocati.it

vanessa.parisi92@pec.it

congrue, ovvero debbano comunque essere remunerative per il fornitore, pena l'esclusione dalla gara (cfr. comma 5).

A tal fine la stazioni appaltanti effettuano appositi giudizi di congruità dell'offerta che oggi, in considerazione della richiesta di restituzione di corrispettivi legittimamente maturati, vengono del tutto stravolti e privati di significato.

In tutta evidenza, il sistema del payback mina alla radice l'intero sistema di selezione di affidamento delle gare pubbliche, ponendo le aziende nella situazione di dover pagare in unica soluzione buona parte dei corrispettivi riferite a forniture aggiudicate ed eseguite in un periodo di 4 anni.

Senza neppure necessità di entrare nel merito di specifici importi (che oggi condurrebbero a valutazioni di congruità su presupposti del tutto differenti) è chiaro che il payback erode completamente in modo retroattivo l'utile di impresa che ha consentito alle aziende di svolgere regolarmente la propria attività e senza il quale la legge prevede che l'azienda avrebbe dovuto essere escluse dalle procedure di gara (!) La situazione sotto questo profilo è a dir poco paradossale. L'Azienda si trova infatti, da un lato, a non avere margini di guadagno sulle forniture (per cause non alla stessa imputabili), dall'altro si trova costretta ad eseguire comunque la fornitura trattandosi di un servizio pubblico la cui interruzione può addirittura costituire una fattispecie di reato ai sensi dell'art. 355 c.p.

IV. SULLA ILLEGITTIMITÀ DEL MECCANISMO DI RIPIANO PER <u>VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 41 E 97 COST. NONCHÉ DELL'ART. 16 E</u> 52 DELLA "CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA" (CARTA DI NIZZA) - ECCESSO DI POTERE PER

vanessa.parisi92@pec.it

## VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO DEI PRIVATI CIRCA L'AZIONE AMMINISTRATIVA – DISPARITA' DI TRATTAMENTO – CONTRADDITTORIETA' – IRRAGIONEVOLEZZA E INGIUSTIZIA MANIFESTA

Le disposizioni normative che hanno istituito il sistema del payback ed i relativi decreti attuativi presentano altresì evidenti profili di incostituzionalità e contrarietà all'ordinamento comunitario.

E' di tutta evidenza il contrasto con i più basilari principi di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione che impongono rispettivamente il rispetto del **principio di proporzionalità** del sacrificio imposto ai privati e il **buon andamento e** l'imparzialità dell'azione amministrativa. La Corte costituzionale ha in più occasioni affermato che se i privati devono contribuire alla spesa pubblica, questa contribuzione debba essere ragionevole e proporzionata.

Come affermato dalla Corte Costituzionale, "<u>il principio di proporzione è alla base</u> <u>della razionalità che domina il principio d'eguaglianza</u>" (Corte cost., 2 febbraio 1990, n. 40).

Ebbene il D.L. 9 agosto 2022 n. 115 e gli atti conseguenti impugnati in questa sede sono contrari al suddetto principio sotto molteplici profili qui di seguito indicati per punti:

- il tetto di spesa è totalmente imprevedibile e non determinabile dalle aziende,
- vi è una evidente disparità di trattamento che pregiudica le aziende che forniscono i dispositivi più innovativi e più costosi, risultato di complessi processi di ricerca e sviluppo, dato che tutte le aziende sono ugualmente chiamate a coprire l'intero

Avv. Ermanno Vaglio

Avv. Gianluca Grossi

Avv. Vanessa Parisi

Tel. +39 - 02669951 Fax +39 - 026691800

Via Vittor Pisani, 20 – 20124, Milano

gabriele.bricchi@cert.studiopirola.com

ermanno.vaglio@milano.pecavvocati.it

gianluca.grossi@milano.pecavvocati.it

vanessa.parisi92@pec.it

sforamento del tetto di spesa regionale in proporzione al rispettivo fatturato generato

con le forniture alle aziende ospedaliere;

- vi è disparità di trattamento e irragionevolezza anche perché si garantisce un

illegittimo privilegio alle aziende del settore che forniscono dispositivi medici a

strutture private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale (la cui spesa non

rientra nel calcolo per lo sforamento del tetto di spesa), rispetto alle aziende che

forniscono dispositivi medici agli enti del Servizio sanitario nazionale (pur se le

prime sono poi totalmente rimborsate dal SSN proprio grazie al regime di

accreditamento) e con ciò creando una evidente effetto distorsivo del mercato e della

concorrenza;

- i fabbisogni posti a base di gara sono, inoltre, stimati e presuntivi sicché il privato

non ha neppure contezza precisa del fatturato che farà e quindi della quota di

contributo dovuta;

- la spesa effettiva dipende dal fabbisogno autodeterminato e dalle scelte delle

Regioni e degli enti del Servizio sanitario;

- il fatto che tutte le Regioni non riescano a rimanere entro il tetto di spesa per acquisti

diretti assegnato ex lege, conferma il patologico sottodimensionamento del tetto

stesso e la conseguente irragionevolezza di un sistema che imponga alle aziende di

ripianare il 40%, 45% e 50% del suo sistematico sforamento;

- il legislatore prevedeva originariamente una determinazione anno per anno di tale

sforamento e con ciò gli obblighi del payback, con una previsione quindi comunque

Avv. Ermanno Vaglio

Avv. Gianluca Grossi

Avv. Vanessa Parisi

Tel. +39 - 02669951

Fax +39 - 026691800

Via Vittor Pisani, 20 – 20124, Milano gabriele.bricchi@cert.studiopirola.com

ermanno.vaglio@milano.pecavvocati.it

gianluca.grossi@milano.pecavvocati.it

vanessa.parisi92@pec.it

censurabile ma quantomeno tale da consentire alle imprese una imposizione più

prevedibile e distribuita nel tempo.

Come detto, l'attuazione della disciplina del payback arriva dopo che per anni essa

era rimasta inattuata e ciò per porre rimedio allo stato di deficit del Servizio Sanitario

Nazionale e delle aziende ospedaliere dovuto al malfunzionamento della Pubblica

Amministrazione e non certo al comportamento delle società del settore, che,

tuttavia, ne pagano le conseguenze, malgrado l'affidamento su una situazione

consolidata.

Come è stato giudicato "nel rispetto dei principi fondamentali fissati dall'art. 97

della Costituzione, l'amministrazione è tenuta ad improntare la sua azione non solo

agli specifici principi di legalità, imparzialità e buon andamento, ma anche al

principio generale di comportamento secondo buona fede, cui corrisponde l'onere

di sopportare le conseguenze sfavorevoli del proprio comportamento che abbia

ingenerato nel cittadino incolpevole un legittimo affidamento" (Cons. di Stato, Sez.

IV, n. 3536/2008).

Anche la Corte di Giustizia Europea ha annullato per la violazione del legittimo

affidamento e della certezza del diritto i regolamenti comunitari che, producendo

effetti retroattivi, non consentivano agli interessati, per la loro immediata efficacia

alla data di pubblicazione, di prendere le opportune scelte organizzative per adeguarsi

tempestivamente (Corte di Giustizia CE, 15 luglio 2004, causa C459/02, secondo cui

"il principio della tutela del legittimo affidamento può essere fatto valere

Avv. Ermanno Vaglio

Avv. Gianluca Grossi

Avv. Vanessa Parisi

Tel. +39 - 02669951 Fax +39 - 026691800

Via Vittor Pisani, 20 – 20124, Milano

gabriele.bricchi@cert.studiopirola.com

ermanno.vaglio@milano.pecavvocati.it

gianluca.grossi@milano.pecavvocati.it

vanessa.parisi92@pec.it

dall'operatore economico nel quale un'istituzione abbia fatto sorgere fondate

aspettative").

Nel caso di specie ben può parlarsi di legittimo affidamento incolpevole del privato,

in quanto la situazione giuridica di vantaggio non è certo il risultato di comportamenti

imputabili al privato.

Quest'ultimo infatti ha riposto un legittimo affidamento sul consolidamento delle

gare pubbliche di fornitura che si è aggiudicato e sulla inesistenza di qualsivoglia atto

attuativo che definisse l'an e il quantum della disciplina sul payback.

Non solo.

Oggi il privato si trova nella totale incapacità di pianificare rimedi che possano

consentirgli di gestire le conseguenze di disciplina, altresì, in chiara violazione del

principio di libertà di iniziativa economica e di pianificazione imprenditoriale delle

aziende garantito dall'art. 41 della Costituzione.

In caso di mancato pagamento degli importi dovuti, le Regioni avrebbero peraltro la

possibilità, prevista dal più volte citato art. 9-ter di effettuare la compensazione

automatica dei propri debiti nei confronti delle società fino alla concorrenza del

credito sui contratti in essere, senza contare che esse sulle somme che dovranno

versare hanno già pagato le imposte e a loro volta hanno dovuto pagare i loro

fornitori, in un periodo peraltro di grave crisi economica come quello che si sta

attraversando.

La conferma di tale insostenibile situazione arriva dallo stesso Governo che, come

noto, con il D.L. 11.1.2023, n. 4, ha oggi disposto la proroga dei termini di pagamento

al 30 aprile, a seguito degli appelli delle associazioni di categoria e del contenzioso

Avv. Ermanno Vaglio

Avv. Gianluca Grossi

Avv. Vanessa Parisi

Tel. +39 - 02669951 Fax +39 - 026691800

Via Vittor Pisani, 20 - 20124, Milano

gabriele.bricchi@cert.studiopirola.com

ermanno.vaglio@milano.pecavvocati.it

gianluca.grossi@milano.pecavvocati.it

vanessa.parisi92@pec.it

che ha 'investito' e sta investendo il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio

e gli organi competenti in sede di ricorsi straordinari al Capo dello Stato.

\*

E' altresì evidente il contrasto con i generali principi di uguaglianza, parità di

trattamento e non discriminazione su cui si basa anche l'intero ordinamento

comunitario.

L'art. 16 della "Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea" (c.d. Carta di

Nizza) riconosce la libertà d'impresa e il rispetto di principi di concorrenza sul

mercato e parità di trattamento; in particolare afferma che "è riconosciuta la libertà

di impresa, conformemente al diritto comunitario e alle legislazione e prassi

nazionali".

Il meccanismo del payback posto a carico di determinate aziende di settore determina

una evidente disparità di trattamento e una indebita limitazione della libertà

imprenditoriale, costituendo una misura di ripiano del deficit del settore sanitario del

tutto irragionevole e sproporzionata rispetto all'obiettivo di bilanciare il

contenimento della spesa con la più ampia garanzia del diritto alla salute.

Tale disparità di trattamento, peraltro, sostanziandosi nell'attribuzione di un

illegittimo vantaggio anticompetitivo in favore di alcune imprese a discapito di altre,

finiscono quindi per alterare la leale concorrenza con evidente violazione dell'art. 16

della Carta di Nizza.

La giurisprudenza europea costante sancisce che "il divieto di discriminazione

impone di non trattare in modo diverso situazioni analoghe, a meno che una tale

differenziazione sia obiettivamente giustificata" (Corte di Giustizia, sez. II, 29 settembre 2016, n. C492/14; 16 dicembre 2008, C-127/07).

Ne discende il manifesto contrasto del sistema del payback con tali principi per palese violazione di tutti gli articoli indicati in rubrica.

\*

# V. <u>VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 42 E 53 DELLA COSTITUZIONE NONCHÉ</u> <u>DELL'ART. 1 DEL PRIMO PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLA CEDU</u> <u>E ALL'ART. 41 DELLA CARTA DI NIZZA - ECCESSO DI POTERE PER</u> <u>DISPARITA' DI TRATTAMENTO – CONTRADDITTORIETA' – IRRAGIONEVOLEZZA E INGIUSTIZIA MANIFESTA</u>

Come detto il contributo richiesto alle aziende consiste in una percentuale per ogni anno del loro fatturato al lordo dell'IVA.

Indipendentemente dal *nomen juris* dato dal legislatore, la Corte Costituzionale ha precisato che si debba qualificare tributo una entrata che si caratterizza "nella doverosità della prestazione e nel collegamento di questa alla pubblica spesa, con riferimento ad un presupposto economicamente rilevante" (Corte. Cost. 14.3.2008, n. 64).

Si tratta, quindi, di una prestazione patrimoniale imposta a dette società in aggiunta al prelievo attuato tramite le imposte, in spregio al dettato dell'art. 53 Cost. in materia tributaria che àncora il prelievo tributario alla capacità contributiva; peraltro il

Avv. Ermanno Vaglio

Avv. Gianluca Grossi

Avv. Vanessa Parisi

Tel. +39 - 02669951

Fax +39 - 026691800

Via Vittor Pisani, 20 – 20124, Milano

gabriele.bricchi@cert.studiopirola.com ermanno.vaglio@milano.pecavvocati.it

gianluca.grossi@milano.pecavvocati.it

vanessa.parisi92@pec.it

pagamento dell'IVA e di tutte le altre tasse da parte della società ricorrente a seguito

della vendita dei dispositivi medici è già avvenuto.

Il meccanismo del payback si identifica quindi in sostanza in un vero e proprio tributo

postumo a carico delle società di dispositivi medici.

Sotto questo profilo, secondo la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, la tassazione è

un'interferenza con il diritto di proprietà tutelato dall'art. 42 Cost. e con il diritto alla

"protezione della proprietà" garantito dal primo comma dell'Articolo 1 del

Protocollo addizionale alla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti

dell'uomo e delle libertà fondamentali, in quanto lo Stato priva la persona interessata

di un bene, ovvero la somma di denaro che deve essere corrisposta a titolo di imposta.

Secondo il predetto articolo 1 del Protocollo, il sistema tributario di tassazione, deve

(i) essere rispettosa del principio di legalità e (ii) rispondere ad un criterio di

proporzionalità e ragionevolezza rispetto al fine perseguito (CEDU, N.K.M. c.

Ungheria, 14 maggio 2013).

Sotto il primo profilo, si richiede non soltanto che l'ingerenza dello Stato abbia un

fondamento legislativo nell'ordinamento interno dello Stato Contraente, ma che la

"legge" sia sufficientemente conoscibile, precisa e prevedibile nella sua concreta

applicazione.

Nella specie, al contrario, le aziende non possono in alcun modo influenzare i fattori

posti alla base del payback.

Un operatore, per quanto prudente e diligente, non è in grado di prevedere quale

possa essere la determinazione del tetto per l'anno di riferimento, in assoluta

Avv. Ermanno Vaglio

Avv. Gianluca Grossi

Avv. Vanessa Parisi

Tel. +39 - 02669951 Fax +39 - 026691800

Via Vittor Pisani, 20 - 20124, Milano

gabriele.bricchi@cert.studiopirola.com

ermanno.vaglio@milano.pecavvocati.it

gianluca.grossi@milano.pecavvocati.it

vanessa.parisi92@pec.it

violazione del requisito di "prevedibilità" di cui al citato articolo 1 del Protocollo

CEDU.

Inoltre, questo meccanismo di payback è strutturato in modo tale che un operatore

economico non può mai conoscere ex ante, né anche solo stimare con un minimo

grado di attendibilità, l'onere economico su di esso effettivamente gravante all'esito

degli accertamenti affidati ex lege dalle Regioni, in modo da poter coerentemente

determinare la propria attività di impresa.

Ad oggi, quindi, le imprese chiamate al rimborso si trovano costrette ad operare "al

buio", in quanto destinatarie di prelievi coattivi determinati ex post dalle Regioni e

dalle Province sulla base di elementi economici non conosciuti, né conoscibili in via

preventiva dalle imprese gravate da tale imposizione.

In ogni caso, anche ove si ritenesse rispettato il principio di legalità, il meccanismo

di ripiano della spesa si pone comunque in contrasto con il principio di

ragionevolezza e proporzione degli oneri posti a carico dei privati a fronte degli

obiettivi di interesse generale perseguiti previsti dallo stesso art. 1 del Protocollo

CEDU, nonché dell'art. 41 della Carta di Nizza, secondo cui "ogni individuo ha

diritto a che le questione che lo riguardano siano trattate in modo imparziale, equo

ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni e dagli organi dell'Unione".

La Corte di Giustizia, in applicazione di tali norme, ha affermato che gli Stati devono

agire nell'ottica del migliore perseguimento dell'interesse pubblico con il minore

sacrificio in capo al privato (Corte di Giustizia 19 marzo 1991, C-202/88), nel senso

che il comportamento adottato dall'amministrazione che incida sugli interessi dei

Avv. Gabriele Bricchi Avv. Ermanno Vaglio Avv. Gianluca Grossi Avv. Vanessa Parisi Tel. +39 - 02669951 Fax +39 - 026691800 Via Vittor Picapi 20

Via Vittor Pisani, 20 – 20124, Milano gabriele.bricchi@cert.studiopirola.com ermanno.vaglio@milano.pecavvocati.it gianluca.grossi@milano.pecavvocati.it yanessa.parisi92@pec.it

privati debba essere "l'unico comprovato e possibile mezzo per conseguire le finalità istituzionali dell'ente".

Il carattere discriminatorio e la disparità di trattamento nei confronti delle società fornitrici dei dispositivi medici causati dalla procedura di payback impediscono in ogni modo che il payback possa attuare quel "giusto equilibrio" previsto dal Protocollo CEDU e della Carta di Nizza.

\*

VI. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 41, 23, 53 e 97 COST. PER CONTRASTO

CON GLI ARTT. 2423 E SS C.C., ART. 109, COMMA 4, TUIR (D.P.R.

917/1986) E ART. 26 DPR 633/1972 – VIOLAZIONE DEGLI ART.. 3, 6, 7 E 10

DELLO STATUTO DEL CONTRIBUENTE (L. 212/2000) - ECCESSO DI

POTERE PER DISPARITA' DI TRATTAMENTO –

CONTRADDITTORIETA' – IRRAGIONEVOLEZZA E INGIUSTIZIA

MANIFESTA

Devesi osservare come il meccanismo del payback si ponga in antitesi, anche sotto il profilo applicativo, con l'impianto principale delle norme di natura economica, contabile e fiscale che governano la registrazione delle componenti positive e negative di reddito, i criteri di determinazione del risultato d'esercizio e la detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto, producendo effetti sperequativi per le imprese soggette alle disposizioni di cui all'art. 78, 9 ter del D.L. 78/2015, con evidente compressione della libertà di iniziativa economica (artt. 3 e 41 Cost.), sia in termini assoluti sia in rapporto alle altre attività lucrative.

Invero, il fornitore di dispositivi medicali, per un verso, non ricopre, nemmeno in astratto, una posizione nella quale potrebbe avanzare previsioni puntuali in ordine

all'eventuale superamento dei *budget* di spesa dell'Amministrazione e neppure ne possiede gli strumenti e, per l'altro, nel caso di cui si tratta è stato tenuto all'oscuro per molti esercizi, anche *in itinere* ed in pendenza della commessa, sia delle dinamiche suscettibili di determinare eventuali sconfinamenti di spesa pubblica, sia dei criteri di attuazione dell'art. 9 ter sopra citato. Un tale assetto normativo non può che esporre la categoria dei soggetti interessati a fattori di instabilità.

Tali effetti distorsivi sono del resto connaturati ad una norma, quale è per l'appunto l'art. 9 ter comma 9 più volte citato, che in buona sostanza stravolge le regole ordinarie sopra evocate e rimette la determinazione degli elementi economici, contabili e fiscali che riguardano l'attività di impresa a fattori sostanzialmente ignoti, futuri, non prevedibili nell'*an* e nel *quantum*, successivi alla chiusura dell'esercizio sociale e, per giunta, di rilevanza pubblicistica, in guisa che l'impresa lucrativa

privata debba trovarsi a sopportare le conseguenze di una gestione di una mancata previsione che spetterebbe alla Pubblica Amministrazione.

Merita riportare, a mero titolo d'esempio, alcune disposizioni normative sulle quali è sostanzialmente imperniato il monitoraggio dell'attività di impresa e la determinazione dei risultati, che si trovano inevitabilmente travolte dall'instabilità apportata da un meccanismo come il payback: a) con particolare riferimento al principio di competenza economica, l'art. 2423 bis, 1° comma, n. 3 c.c. dispone che "Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi: ... 3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento". E' evidente come l'art. 9 ter comma 9 del D.L. 78/2015 contenga tutte le caratteristiche per vanificare il principio di competenza nella maggior parte dei casi atteso che possiede l'attitudine a stravolgere ex post l'andamento dei precedenti esercizi producendo impatti potenzialmente dirompenti a seconda dei casi;

b) con particolare riferimento alla deducibilità delle componenti negative di reddito, l'art. 109, comma 4, Tuir (DPR 917/1986) dispone che "4. Le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto economico relativo all'esercizio di competenza.". Orbene, il rilievo di cui al precedente punto a) ha una diretta ricaduta fiscale anche sotto il profilo della deducibilità dei componenti negative di reddito che restano per anni incerte nell'an e nel quantum;

c) con particolare riferimento alla detraibilità dell'imposta (IVA), l'art. 26, comma 3 del Dpr 633/1972 dispone che la "3. La disposizione di cui al comma 2 non può essere applicata dopo il decorso di un anno dall'effettuazione dell'operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e può essere applicata, entro lo stesso termine, anche in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all'applicazione dell'articolo 21, comma 7." Il meccanismo del payback destabilizza dunque anche l'ordinario processo di detrazione dell'IVA sugli acquisti e sulle vendite giacché il rimborso, come abbiamo sopra evidenziato, viene chiesto al lordo dell'imposta.

- con l'art. 23 Cost ["Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge"], giacché la prestazione patrimoniale non viene determinata dalla legge, restando a lungo sconosciuta ed indeterminata ma dal comportamento di tutte le imprese e della Pubblica Amministrazione in merito ai quale si rende possibile operare

Si ritiene che l'art. 9 ter comma ter si ponga dunque in contrasto:

un giudizio soltanto a consuntivo; con l'art. 53, 1° comma Cost. ["Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva."] in quanto la

è

rimessa

fattori

sostanzialmente casuali e imprevedibili;

determinazione della "capacità contributiva"

- con l'art. 41, 2° comma Cost. ["L'iniziativa economica privata è libera."] in quanto non può certamente ritenersi "libera" l'iniziativa economica allorché sia così condizionata da fattori di imprevedibilità ed instabilità;

con l'art. 97, 2° comma Cost. ["I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione."], atteso che la complessità e variabilità dei fattori che incidono sull'applicazione del payback sono incompatibili con il "buon andamento" di una Pubblica Amministrazione che sarebbe teoricamente preposta a contenere gli sforamenti di spesa.

E' altresì evidente, considerata (come già osservato al motivo che precede) la sostanziale natura di tassazione postuma del payback, la violazione di specifiche disposizioni di rango "quasi costituzionale" come quelle dello Statuto del Contribuente (L. 212/2002); in particolare:

- dell'art. 3 secondo cui "le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo";
- dell'art. 7 in materia di "chiarezza e motivazione degli atti", secondo cui, oltre all'obbligo di fornire una motivazione congrua ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, è previsto l'obbligo di allegare tutti gli atti richiamati nel provvedimento che ingiunge il pagamento, circostanza nella specie de tutto assente, malgrado la molteplicità dei richiami agli atti del procedimento;
- dell'art. 10 secondo cui i rapporti tra contribuente e amministrazione "sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede"; principi del tutto disattesi per tutte le ragioni sin qui dedotte.

\*

Sulla richiesta di rimessione alla Corte Costituzionale per non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale e/o alla Corte di

Avv. Ermanno Vaglio

Avv. Gianluca Grossi

Avv. Vanessa Parisi

Tel. +39 - 02669951

Fax +39 - 026691800

Via Vittor Pisani, 20 – 20124, Milano

gabriele.bricchi@cert.studiopirola.com ermanno.vaglio@milano.pecavvocati.it

gianluca.grossi@milano.pecavvocati.it

vanessa.parisi92@pec.it

Giustizia per contrarietà al diritto europeo della disciplina sul payback e sulla

conseguente disapplicazione dei relativi provvedimenti

Dalla non conformità del sistema del payback con l'ordinamento eurounitario

discende la necessità da parte di codesto Collegio di disapplicare la relativa

normativa (art. 9-ter del D.L. n. 115/2022) e di procedere al conseguente

annullamento e/o disapplicazione del provvedimento impugnato.

La giurisprudenza costituzionale ha infatti ammesso la disapplicazione ex officio

della norma interna (anche di fonte regolamentare) in contrasto con il diritto

comunitario, conformemente a consolidati orientamenti della Corte di Giustizia.

In particolare, la Corte costituzionale, con la sentenza 10 novembre 1994, n. 384, ha

chiarito che "le norme contrarie al diritto comunitario ... dovrebbero comunque

essere disapplicate dai Giudici e dalla P.A.".

Con la successiva sentenza 7 novembre 1995, n. 482 la stessa Corte ha inoltre

stabilito che le norme comunitarie muovono su un piano diverso da quello proprio

delle norme nazionali (anche di rango regolamentare). Conseguentemente, "il

rapporto tra le due fonti è di competenza e non di gerarchia o di successione nel

tempo, con l'effetto che la norma nazionale diviene non applicabile se e nei limiti in

cui contrasti con le disposizioni comunitarie precedenti o sopravvenute".

In definitiva, come anche confermato dal Consiglio di Stato, secondo il principio di

supremazia del diritto eurounitario, "il giudice amministrativo provvede in ogni caso

a non dare applicazione a un atto normativo nazionale in contrasto con il diritto

Avv. Ermanno Vaglio

Avv. Gianluca Grossi

Avv. Vanessa Parisi

Tel. +39 - 02669951

Fax +39 - 026691800 Via Vittor Pisani, 20 – 20124, Milano

gabriele.bricchi@cert.studiopirola.com

ermanno.vaglio@milano.pecavvocati.it

gianluca.grossi@milano.pecavvocati.it

vanessa.parisi92@pec.it

*dell'Unione europea*" (Cons. Stato, Ad. Plen., 25 giugno 2018, n. 9), anche di natura regolamentare (Cons. Stato, Sez. III, 15 febbraio 2021, n. 1303).

In ogni caso, ove ritenuto necessario, si domanda in via subordinata di voler esperire rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ex art. 267 del TFUE, per accertare il contrasto tra la normativa citata in rubrica ai motivi di cui ai punti IV e V e la normativa sul payback che in sostanza, attraverso un meccanismo retroattivo adottato a distanza di sette anni dall'inizio del periodo di riferimento, impone alle aziende che forniscono dispositivi medici di concorrere al ripiano dello sforamento del tetto di spesa per tali prodotti e contestualmente esonera dalla contribuzione le imprese del medesimo settore che fornisco gli stessi prodotti alle strutture private accreditate; il tutto con una conseguente unilaterale e senza alcun limite predefinito, modifica del prezzo di aggiudicazione di contratti pubblici in corso di esecuzione, fino al punto da rendere in perdita le forniture stesse.

Quanto ai profili di incostituzionalità altresì fin qui dedotti delle norme di rango primario dai quali discendono i Decreti Ministeriali e il provvedimento regionale appare evidente che sussistono tutti i presupposti per dichiarare la non manifesta infondatezza delle norme stesse e quindi in particolare la rimessione della questione di illegittimità costituzionale alla Corte competente delle disposizioni di cui all'art. 17 del D.L. 98/2011 (conv. in L. 111/2011) e dell'art. 9-ter del D.L. n. 115/2022 (conv, in L. 125/2015) per violazione degli artt. 3, 32, 41, 42, 53, 97 Cost.

\*

#### Sull'istanza istruttoria

In questa sede la ricorrente fa espressa istanza istruttoria affinché venga ordinata al Ministero della Salute, e alla Provincia Autonoma di Bolzano, per quanto di

competenza, a voler depositare copia di tutta la documentazione scambiata ai fini di addivenire alla determinazione della spesa complessiva in dispositivi medici per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018, ed in particolare:

- i prospetti riepilogativi del fatturato annuo per singolo fornitore di dispositivi medici relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, nonché le singole fatture computate nei suddetti prospetti;
- i modelli CE, per i singoli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 dei singoli enti regionali, dai quali sono state tratte le informazioni utilizzate da codesta Amministrazione ai fini del calcolo previsto dalla normativa;
- i dati di costo rilevati a consuntivo per ciascuno dei predetti anni e risultanti dal modello CE consolidato regionale nella voce BA0210 – Dispositivi medici del modello di rilevazione del conto economico;
- la documentazione dalla quale si evinca la tipologia di dispositivi medici inclusa nel calcolo della spesa;
- la documentazione dalla quale si evinca lo scorporo del costo dei servizi connessi alla fornitura dei dispositivi medici inclusi nel procedimento;
- la documentazione dalla quale si evinca il rapporto fra (i) il superamento del budget di spesa dell'Amministrazione riferito al capitolo di spesa generale (differenza fra bilancio di previsione e consuntivo) e (ii) il superamento del

Avv. Ermanno Vaglio

Avv. Gianluca Grossi

Avv. Vanessa Parisi

Tel. +39 - 02669951

Fax +39 - 026691800 Via Vittor Pisani, 20 – 20124, Milano

gabriele.bricchi@cert.studiopirola.com

ermanno.vaglio@milano.pecavvocati.it

gianluca.grossi@milano.pecavvocati.it

vanessa.parisi92@pec.it

budget di spesa riferito al capitolo di spesa specifico (differenza fra bilancio di previsione e consuntivo) inerente settore merceologico di interesse;

- i dati inerenti il superamento del budget di spesa rispettivamente suddivisi per periodi di competenza: 2015, 2016, 2017 e 2018.

\*

#### Sull'istanza cautelare

Quanto sopra dedotto, già evidenzia la sussistenza del *fumus* che assiste il presente ricorso.

Quanto, invece, al *periculum in mora* si rileva che la Provincia Autonoma ha quantificato l'importo di ripiano in Euro 1.236.600,85 e ha richiesto che il pagamento deve essere effettuato entro il termine di 30 giorni dalla richiesta, dopo che peraltro la specifica disciplina introdotta dal D.L. 115/2022 è intervenuta ad applicare a sette anni di distanza la disciplina del ripiano del superamento di tetti di spesa fissati ex post nel 2019 in relazione a prestazioni eseguite tra il 2015 e il 2018.

Pur vero che il termine di pagamento è stato prorogato al 30 aprile per effetto del D.L. 11.1.2023, n. 4, ma tale scadenza è ormai imminente e si tratta di un pagamento che la società – unitamente agli altri richiesti - non poteva prevedere, e quindi non ha nemmeno potuto effettuare i dovuti accantonamenti in bilancio che, secondo le regole tecniche applicabili, non potevano essere effettuati in mancanza di qualsiasi parametro di riferimento.

Il *periculum* sussiste poi per il fatto che, come detto, la normativa di riferimento (penultimo periodo del comma 9 bis dell'art. 9 ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.) prevede che, in caso di mancato adempimento all'obbligo di ripiano,

Avv. Ermanno Vaglio

Avv. Gianluca Grossi

Avv. Vanessa Parisi

Tel. +39 - 02669951

Fax +39 - 026691800 Via Vittor Pisani, 20 – 20124, Milano

gabriele.bricchi@cert.studiopirola.com

ermanno.vaglio@milano.pecavvocati.it

gianluca.grossi@milano.pecavvocati.it

vanessa.parisi92@pec.it

l'Amministrazione provvederà alla compensazione fino a concorrenza dell'intero

ammontare.

In tale situazione la ricorrente rischia di subire un gravissimo danno.

Si consideri infatti che le Regioni e Province Autonome hanno inviato richieste di

pagamento alla ricorrente per l'importo complessivo di Euro 3.085.225,98.

Nel caso in cui non fosse sospesa l'esecutività e l'efficacia dei provvedimenti

impugnati e la ricorrente fosse quindi costretta a pagare tutti gli importi come sopra

quantificati, la stessa subirebbe un danno grave e irreparabile, considerato che un

così significativo (e illegittimo) esborso di cassa ne comprometterebbe

irrimediabilmente l'equilibrio economico-finanziario.

Peraltro, tale danno consisterebbe, oltre che nei diretti effetti economici negativi

legati all'obbligo di payback, anche nelle varie ripercussioni negative da ciò derivanti

ed incidenti sul posizionamento della ricorrente nel mercato di riferimento, sulla sua

programmazione commerciale ed industriale, e sullo stesso meccanismo di

approvvigionamento degli stessi da parte del Servizio sanitario nazionale.

La ricorrente sarebbe costretta ad adottare misure drastiche di razionalizzazione dei

propri costi operativi per compensare l'ingentissima uscita, con inevitabili ricadute

negative anche in termini occupazionali.

Non si tratta quindi di una lesione di un mero interesse patrimoniale, ma

l'irrimediabile compromissione dello stesso equilibrio economico-finanziario

dell'impresa e della sua capacità di continuare ad operare senza dover fare tagli e

Avv. Gabriele Bricchi Avv. Ermanno Vaglio Avv. Gianluca Grossi Avv. Vanessa Parisi Tel. +39 - 02669951 Fax +39 - 026691800

Via Vittor Pisani, 20 – 20124, Milano gabriele.bricchi@cert.studiopirola.com ermanno.vaglio@milano.pecavvocati.it gianluca.grossi@milano.pecavvocati.it vanessa.parisi92@pec.it

sacrifici in termini finanziari e di risorse umane che non potrebbero essere poi facilmente recuperati.

Da qui l'evidente pregiudizio non solo per l'azienda ma per lo stesso interesse pubblico, in ragione del fatto che la società potrebbe trovarsi costretta a non partecipare più alle gare indette dagli Enti del Servizio sanitario nazionale, in particolare in quelle Regioni con maggior presenza di ospedali pubblici, come l'odierna resistente e ciò determinerebbe un inevitabile pregiudizio del diritto alla salute dei cittadini residenti in queste Regioni.

#### P.Q.M.

La società ricorrente, *ut supra* rappresentata e difesa, con riserva di ulteriormente dedurre e/o produrre,

#### chiede

<u>in via istruttoria</u>: ordinare alle amministrazioni resistenti l'esibizione di tutti gli atti inerenti al procedimento che ha condotto all'adozione degli impugnati, come meglio indicato in narrativa;

<u>in via cautelare</u>: sospendere i provvedimenti impugnati e adottare le più opportune misure cautelari volte a garantire la tutela sostanziale invocata in giudizio;

nel merito: accertare l'illegittimità e conseguentemente annullare gli atti principalmente impugnati, previa disapplicazione dell'art. 17 del D.L. 6.7.2011, n. 98 (conv. in L. 111/2011) e dell'art. 9-ter, commi 8, 9 e 9bis del D.L. 19.6.2015, n. 78 (conv. in L. 125/2015) ovvero, in via subordinata, previa sospensione del giudizio, e rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ex art. 267 del TFUE per violazione dell'art. 1, del Primo Protocollo addizionale alla CEDU e dell'art. 41, 16 e 52 della Carta di Nizza per i motivi sovra esposti, nonché rimessione alla Corte

costituzionale della sollevata questione di illegittimità costituzionale, rilevante al fine del decidere e non manifestamente infondata, per violazione degli artt. 3, 32, 41, 42, 53, 97 Cost.

Con vittoria di onorari e spese di giudizio.

Si producono i seguenti documenti:

- 1. Decreto n. 24408 del 12.12.2022 del Direttore di Dipartimento alla Salute, Banda larga e Cooperative, della Provincia Autonoma di Bolzano;
- 2. Nota della Provincia Autonoma di Bolzano;
- 3. D.M. 6 ottobre 2022:
- 4. Nota del Ministero della Salute del 5 agosto 2022;
- 5. D.M. 6 luglio 2022;
- 6. Accordo Rep. Atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
- 7. Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019;
- 8. Intesa raggiunta dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022.

Ai sensi dell'art. 9 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e ss. mm. si dichiara che il valore del contributo unificato è pari ad euro 650,00.

Milano, 15 febbraio 2023

Avv. Gabriele Bricchi Avv. Ermanno Vaglio

Avv. Gianluca Grossi Avv. Vanessa Parisi

Dott. Nicola Maria Furfaro